

Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2013 — Cartoon Network/UAMI — Boomerang TV (BOOMERANG)

(Causa T-285/12) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo BOOMERANG — Marchio comunitario figurativo anteriore BoomerangTV — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2013/C 344/97)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Cartoon Network, Inc. (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentante: I. Starr, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Boomerang TV, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. Canela Giménez, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 2 aprile 2012 (procedimento R 699/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Boomerang TV, SA e la The Cartoon Network, Inc.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La The Cartoon Network, Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 273 dell'8.9.2012

Ordinanza del Tribunale del 1° ottobre 2013 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-554/11) ⁽¹⁾

[«Ricorso di annullamento — Finanziamento da parte dell'Unione europea di progetti in Tunisia nell'ambito del programma EuropeAid — Sviluppo di un sistema informatico integrato per l'organizzazione giudiziaria tunisina — Recupero da parte della Commissione dei crediti dovuti da un terzo alla Tunisia — Nota di addebito — Atti indissociabili dal contratto — Atto non impugnabile — Irricevibilità»]

(2013/C 344/98)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis, M. Dermitzakis e N. Theoglou)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bordes e S. Bartelt, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione che rifiuta di procedere al pagamento degli importi assertivamente dovuti e dispone il recupero della somma di EUR 281 270,00 versata nel contesto dell'esecuzione del contratto EuropeAid/124378/D/SER/TN (n. 2007/145-464), comunicata alla ricorrente con lettera dell'8 agosto 2011 (C&F/2011/D/001101), nonché della nota di addebito n. 3 241 108 036 ricevuta dalla ricorrente il 17 agosto 2011, e di ogni pertinente decisione della Commissione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 370 del 17.12.2011.

Ordinanza del Tribunale del 16 settembre 2013 — Microsoft/UAMI — Sky IP International (SKYDRIVE)

(Causa T-153/12) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire»]

(2013/C 344/99)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Microsoft Corp. (Redmond, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Carboni e J. Colbourn, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Panayotis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sky IP International Ltd (Isleworth, Regno Unito) (rappresentanti: V. Baxter, D. Rose, solicitors, e P. Roberts, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 19 gennaio 2012 (procedimento R 2293/2010-1), relativa ad un'opposizione tra la Sky IP International Ltd e la Microsoft Corp.

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul ricorso.